

Regolamento del ministro degli Interni e delle relazioni del Regno del xx, n. xx, che modifica la legge sull'ambiente e la pianificazione per quanto riguarda l'adozione di norme sulla valutazione periodica della sicurezza strutturale di un edificio, che modifica le norme sull'obbligo di esaminare i pavimenti a lastre larghe e di designare una nuova versione del programma di ispezione CCV

Il ministro degli Interni e delle relazioni del Regno,

visto l'articolo 4.3, paragrafo 4, della legge sull'ambiente e la pianificazione,

decreta quanto segue:

Articolo I

La legge sull'ambiente e la pianificazione è così modificata:

A

L'articolo 5.31 quater è ora soppresso.

B

Al capitolo 5 sono aggiunte le tre sezioni seguenti:

SEZIONE 5.5 RICERCA SULLO STATO DI UNA COSTRUZIONE

Articolo 5.61 (pavimenti a lastre larghe)

1. L'articolo 3.6 del decreto sugli edifici a uso abitativo si applica agli edifici con pavimenti a lastre larghe che:
 - a. hanno una sovratensione superiore a 8,5 m; oppure
 - b. sono stati applicati su tetti non isolati.
2. La designazione non comprende gli edifici:
 - a. di cui all'articolo 4.1.2 bis dell'introduzione della legge sull'ambiente e la pianificazione;
 - b. completati prima del 1° gennaio 2000; oppure
 - c. per i quali è stata rilasciata un'autorizzazione ambientale dopo il 1° gennaio 2018.
3. La designazione esclude anche le parti di un edificio con funzione esclusivamente residenziale o una funzione residenziale secondaria, diversa da un'altra funzione di deposito di veicoli a motore.
4. Lo studio è condotto secondo la tabella di marcia per la valutazione degli edifici esistenti con pavimenti a lastre larghe.
5. I risultati della presente indagine saranno riportati in una relazione entro il 1° luglio 2025.
6. Qualsiasi indagine e relazione che, a giudizio dell'autorità competente, dimostri che la sicurezza strutturale dei pavimenti a lastre larghe dell'edificio è conforme al punto 3.2.1 del decreto sugli edifici a uso abitativo è considerata equivalente a un'indagine e a una relazione di cui al presente articolo.

SEZIONE 5.6 VALUTAZIONE PERIODICA DELLA SICUREZZA STRUTTURALE DI UN EDIFICIO

Articolo 5.62 (edifici)

1. Una costruzione a cui si applica l'articolo 3.6 bis del decreto sugli edifici a uso abitativo si riferisce a costruzioni con:

- a. una funzione di riunione;
 - b. una funzione educativa;
 - c. una funzione sportiva; oppure
 - d. qualsiasi altra funzione per il trasporto di passeggeri;
- a eccezione di una funzione secondaria, se l'edificio è destinato a essere utilizzato da almeno 5 000 persone per tali funzioni.
2. La designazione non riguarda un edificio di nuova costruzione precedente al 1° gennaio 1950, a meno che:
- a. non sia stato ricostruito il 1° gennaio 1950 o in data successiva, con una modifica della struttura portante;
 - b. non abbia subito un cambiamento di funzione il 1° gennaio 1950 o in data successiva; oppure
 - c. non abbia un'area di utilizzo non completamente dotata di strutture di separazione esterne.

Articolo 5.63 (valutazione iniziale)

1. Una costruzione di cui all'articolo 5.62 deve essere valutata in conformità alla NTA 8790 entro tre anni dal completamento da parte di una società di cui all'articolo 5.65.
2. La relazione contenente i risultati della valutazione iniziale contiene:
 - a. una descrizione della valutazione effettuata e una panoramica dei documenti utilizzati;
 - b. una dichiarazione della persona di cui all'articolo 5.65, paragrafo 2, in cui a suo parere:
 - 1°. è giustificata la sicurezza che non più di 500 persone siano contemporaneamente a rischio di crollo di un componente strutturale;
 - 2°. è giustificata la sicurezza che l'edificio soddisfi i requisiti di sicurezza strutturale degli edifici esistenti di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2 del decreto sugli edifici a uso abitativo; oppure
 - 3°. l'edificio non è conforme ai requisiti di cui al punto 2°, con indicazione degli scostamenti riscontrati; e
 - c. un piano per la valutazione periodica dell'edificio di cui alla NTA 8790, se esiste una dichiarazione di cui alle lettere b), punti 2° o 3°.
3. La relazione di valutazione iniziale è trasmessa all'autorità competente entro una settimana dall'adozione della stessa da parte della società di valutazione.

Articolo 5.64 (valutazione periodica)

1. Dopo la valutazione iniziale di cui all'articolo 5.63, un edificio di cui all'articolo 5.62 deve essere valutato periodicamente in conformità alla NTA 8790 da una società di cui all'articolo 5.65 e al piano di valutazione periodica redatto per i lavori di costruzione di cui all'articolo 5.63, paragrafo 2, lettera c).
2. La relazione sui risultati del riesame periodico contiene:
 - a. una descrizione della valutazione effettuata e una panoramica dei documenti utilizzati;
 - b. una dichiarazione della persona di cui all'articolo 5.65, paragrafo 2, in cui a suo parere:
 - 1°. è giustificata la certezza che l'edificio soddisfi i requisiti di sicurezza strutturale degli edifici esistenti di cui ai punti 3.2.1 e 3.2.2 del decreto sugli edifici a uso abitativo; oppure
 - 2°. l'edificio non è conforme ai requisiti di cui al punto 1°, con l'indicazione delle deviazioni riscontrate; e
 - c. un aggiornamento del piano di valutazione periodica se, a parere della persona di cui all'articolo 5.65, paragrafo 2, ciò risulti necessario.
3. Il rapporto di riesame periodico è trasmesso all'autorità competente entro una settimana dalla presentazione dello stesso da parte della società di valutazione.
4. Il presente articolo non si applica a un edificio per il quale la relazione di valutazione iniziale di cui all'articolo 5.63 contiene una dichiarazione della persona di cui all'articolo 5.65, paragrafo 2, secondo la quale, a suo parere, è giustificata la sicurezza che non più di 500 persone siano a rischio in caso di crollo di un componente strutturale.

Articolo 5.65 (società di valutazione)

1. La valutazione di un edificio di cui alla presente sezione è effettuata da una società che, al di fuori dell'accordo per effettuare tale valutazione, non è coinvolta a livello organizzativo, finanziario o legale nella proprietà o nell'uso dell'edificio, e non è e non è stata coinvolta nella costruzione o nella conversione dell'edificio o nella sua supervisione.

2. La valutazione è effettuata da una persona iscritta per il settore di competenza come progettista esperto o valutatore esperto B nel registro degli ingegneri edili [Stichting Constructeursregister].

Articolo 5.66 (diritto transitorio di valutazione iniziale)

In deroga all'articolo 5.63, paragrafo 1, un edificio notificato prima dell'entrata in vigore del presente articolo è valutato prima del 1° luglio 2025.

C

L'allegato II è così modificato:

1. Per il Programma di ispezione CCV di protezione antincendio, nella terza colonna, la dicitura "Versione 12.0, 01-01-2019" è sostituita da "Versione 2023".

2. Dopo la riga "NTA 8029" è inserito quanto segue:

NTA 8790	Valutazione periodica dell'affidabilità della sicurezza strutturale degli edifici esistenti	2023	NNI (www.nen.nl)	Capo 3, Decreto sugli edifici a uso abitativo
----------	---	------	------------------	---

3. Dopo la riga "metodo standard di calcolo della qualità dell'aria 3" è inserito quanto segue:

Valutazione della tabella di marcia degli edifici esistenti con pavimenti a lastre larghe	Valutazione della tabella di marcia degli edifici esistenti con pavimenti a lastre larghe	1 novembre 2022	Consulenza ir. J.G. Hageman B.V. e TNO https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2022/11/01/stappenplan-beoordeling-bestaande-gebouwen-met-breedplaatvloeren-2022	Capo 5, Decreto sugli edifici a uso abitativo
---	---	-----------------	---	---

D

L'allegato XVI cessa di applicarsi.

Articolo II

Il presente regolamento entra in vigore il 1° luglio 2024.

Il presente regolamento e le note esplicative sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale.

Il ministro degli Interni e delle relazioni del Regno,

Hugo de Jonge